

Statuto Associazione Lugano Rebels Football Team

Sommario

TITOLO I°

NORME GENERALI	3
Capo I°	3
Nome, sede, colori sociali, scopo e durata	3
Art. 1 - Nome e sede	3
Art. 2 - Colori sociali	3
Art. 3 - Scopo	3
Art. 4 - Durata	
Capo II°	4
Affiliazione, funzionamento e responsabilità patrimoniale	4
Art. 5 - Affiliazione	4
Art. 6 - Funzionamento	4
Art. 7 - Responsabilità patrimoniale	4
Art. 8 - Devoluzione del patrimonio	4

TITOLO II°

ASSOCIATI	4
Art. 9 - Associati	4
Art. 10 - Domanda di ammissione	5
Art. 11 - Libro degli associati	5
Art. 12 - Quota associativa e diritto di voto	5
Art. 13 - Decadenza degli associati	5

TITOLO III°

ORGANI SOCIALI	6
Capo I°	6
Organi	6
Art. 14 - Organi	6
Art. 15 - Assemblea generale	6
Art. 16 - Compiti dell'Assemblea	6
Art. 17 - Riunione e costituzione dell'Assemblea	6
Capo II°	7
Comitato direttivo	7
Art. 18 - Composizione e nomina	7
Art. 19 - Attribuzioni	7
Art. 20 - Delega della gestione	7
Art. 21 - Firme e rappresentanza	7
Art. 22 - Riunioni del Comitato direttivo	8

Capo III°	8
Comunicazione e decadenza	8
Art. 23 - Obblighi di comunicazione	8
Art. 24 - Decadenza degli organi associativi	8
<u>TITOLO IV°</u>	8
CONTO ANNUALE	8
Capo I°	8
Conto annuale e rappresentazione	8
Art. 25 - Conto annuale	8
Art. 26 - Rappresentazione	8
Capo II°	8
Ufficio di revisione	8
Art. 27 – Nomina dell'Ufficio di revisione	9
Art. 28 – Competenze dell'Ufficio di revisione	9
<u>TITOLO V°</u>	9
DISPOSIZIONI FINALI	9
Capo I°	9
Norma e rinvio	9
Art. 29 - Norma di rinvio	
Capo II°	9
Approvazione	9
Art. 30 - Disposizioni finali	9

TITOLO I° NORME GENERALI

Capo I°

Nome, sede, colori sociali, scopo e durata

Art. 1 - Nome e sede

Con il nome

LUGANO REBELS

è costituita dal 2015 un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).

L'associazione ha sede a Lugano.

Art. 2 - Colori sociali

I colori di Lugano Rebels sono il bianco, il rosso e il nero.

Art. 3 - Scopo

L'associazione ha per scopo la promozione e la pratica del football americano e a tal fine può: svolgere attività didattica per l'avvio alla pratica del gioco del football americano, istituire corsi di formazione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento della pratica del football americano; indire manifestazioni e gare; partecipare a gare, tornei, campionati e, più in generale, svolgere ogni attività ritenuta direttamente o indirettamente utile per il perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa vengono reinvestiti esclusivamente in attività sportive e sociali.

Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi previsti dalla legge o da regolamenti.

Art. 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

L'assemblea degli associati, decide a maggioranza di due terzi dei presenti che raccolga nel contempo l'unanimità dei soci fondatori, può sciogliere l'associazione, purché venga assicurata l'attuazione di tutte le deliberazioni precedentemente assunte e i cui effetti siano ancora in vigore al momento della decisione di scioglimento e purché l'eventuale utile di liquidazione venga devoluto a un'associazione senza scopo di lucro che persegua scopi analoghi.

Capo II°

Affiliazione, funzionamento e responsabilità patrimoniale

Art. 5 - Affiliazione

I membri del Comitato direttivo, i dipendenti e i giocatori dell'associazione sono sottoposti agli statuti e al regolamento della Schweizerischer American Football Verband (SAFV/FSFA).

L'associazione può affiliarsi ad associazioni mantello o federative se accettate da parte della SAFV. Tali affiliazioni sono decise dall'assemblea generale.

Art. 6 - Funzionamento

L'associazione garantisce la democraticità della struttura e la libera elezione alle cariche sociali di tutti gli associati, con la sola eccezione di coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte della società stessa o da parte della SAFV/FSFA che comportino l'inibizione alla nomina.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture sono garantiti dalle prestazioni volontarie degli associati, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità commisurati all'entità e alla complessità dell'impegno richiesto.

Per lo svolgimento delle funzioni più complesse o impegnative, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 7 - Responsabilità patrimoniale

L'associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale degli associati o dei membri del Comitato direttivo.

Art. 8 - Devoluzione del patrimonio

L'assemblea che adotta la deliberazione di scioglimento dell'associazione dispone contestualmente la devoluzione del patrimonio che residuasse dopo il pagamento di tutti i debiti a favore di altra Associazione con analoghe finalità o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro del medesimo cantone. In nessun caso il patrimonio sociale potrà essere devoluto, in particolare in caso di scioglimento dell'associazione, a favore degli associati o dei membri del comitato direttivo.

TITOLO II°

ASSOCIATI

Art. 9 - Associati

L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Gli associati sono rappresentati da:

- a. Soci attivi
- c. Soci sostenitori
- d. Soci onorari (allegato1)

Sono soci coloro che, senza essere vincolati da un contratto di finanziamento, versano la quota associativa fissata annualmente dal comitato. Sono soci sostenitori coloro che, sulla scorta di un contratto di finanziamento sottoscritto con l'associazione per il tramite del Comitato direttivo, e di un piano di finanziamento a medio/lungo termine, sostengono finanziariamente l'associazione. Contemporaneamente non possono essere in vigore più contratti di finanziamento.

Sono soci onorari i benemeriti dell'associazione che, per segnalate prestazioni, sono meritevoli di tale distinzione.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Comitato con deliberazione a maggioranza.

Ad ogni associato può essere rilasciata una tessera di sua competenza secondo quanto previsto al precedente articolo.

Per i minorenni, la domanda di ammissione dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Colui che sottoscrive la domanda di ammissione del minore lo rappresenta nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le sue obbligazioni.

Art. 11 - Libro degli associati

Il Comitato direttivo tiene un libro degli associati che indica il nome e l'indirizzo dei soci (attivi, sostenitori ed onorari).

Art. 12 - Quota associativa e diritto di voto

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

Se maggiorenni e in regola con tale versamento, gli associati partecipano con pieno diritto di voto all'assemblea, nei limiti di quanto previsto all'art. 15.

Art. 13 - Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a. Recesso
- b. Esclusione
- c. Espulsione

Il recesso si verifica quando l'associato presenti al comitato direttivo formali dimissioni scritte con un preavviso di almeno sei mesi per la fine della stagione successiva (art. 70 CCS). Il recesso ha effetto solo con lo scadere della stagione sportiva in corso. L'associazione non è autorizzata a chiedere al dimissionario il versamento di un'indennità di uscita.

L'associato viene escluso con formale decisione del Comitato direttivo, quando è inadempiente al pagamento della quota associativa nonostante sollecitazione o diffida in tal senso da parte del Comitato stesso.

L'associato viene espulso con formale decisione del Comitato direttivo quando sia incorso in inadempienze gravi agli obblighi derivanti dal presente statuto, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione del rapporto associativo.

Le decisioni di esclusione o espulsione devono essere comunicate dal Comitato direttivo all'associato con lettera raccomandata.

Avverso la delibera di esclusione o di espulsione, l'associato può ricorrere all'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente.

TITOLO III° ORGANI SOCIALI

Capo I°

Organi

Art. 14 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Comitato direttivo;
- c. l'Ufficio di revisione.

Art. 15 - Assemblea generale

L'assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea generale è convocata dal Comitato direttivo in sessione ordinaria o straordinaria.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- a. approva il rendiconto economico e finanziario;
- b. nomina i membri del Comitato direttivo;
- c. elegge i soci onorari, ivi incluso il Presidente onorario;
- d. delibera sulle altre materie poste all'ordine del giorno predisposto dal Comitato direttivo, di sua iniziativa o a richiesta di almeno il 2/3 degli associati, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria per decisione del Comitato direttivo o richiesta da almeno 2/3 dei soci o dei diritti di voto.

Le assemblee sono presiedute dal presidente.

L'assemblea nomina un segretario "anche non socio" per la redazione del processo verbale che dovrà essere da questi sottoscritto unitamente al presidente del giorno.

Il presidente del giorno dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 17 - Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea generale degli associati si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la nomina del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione.

L'assemblea è convocata dal Comitato direttivo mediante invio postale o elettronico a tutti gli associati o mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano locale almeno dieci giorni prima della data prevista dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Possono prendere parte all'assemblea i soli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato che deve legittimarsi mediante l'esibizione di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Tutte le deliberazioni, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione, sono approvate dalla maggioranza degli associati presenti in assemblea, qualunque sia il loro numero.

Per le delibere di modifica dello statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per le delibere di scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Capo II°

Comitato direttivo

Art. 18 - Composizione e nomina

Il Comitato direttivo è composto da 3 a 9 membri.

Il Presidente e almeno la metà degli altri membri del Comitato direttivo sono nominati dall'assemblea degli associati.

Le cariche all'interno del Comitato direttivo, presidente compreso, vengono designate dal Comitato direttivo stesso.

Il Comitato direttivo dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili illimitatamente.

Art. 19 - Attribuzioni

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a. attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione;
- b. delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- c. redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- d. fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai 2/3 dei soci;
- e. redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f. redige gli eventuali regolamenti interni relativi al suo funzionamento o alla sua organizzazione;
- g. qualora lo ritenga necessario nomina una direzione cui delegare parte della gestione dell'associazione;
- h. nomina comitati organizzativi o gruppi di lavoro che risponderanno nei suoi confronti, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle attività della società.

Al Comitato direttivo spettano tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, che non siano di competenza dell'assemblea.

Art. 20 - Delega della gestione

Il Comitato direttivo può conferire incarico a membri o a terzi per il disbrigo di determinati oggetti.

Art. 21 - Firme e rappresentanza

La rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, anche in giudizio, spetta al Comitato direttivo con firma collettiva a due.

Art. 22 - Riunioni del Comitato direttivo

Le riunioni del Comitato direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno o su richiesta di almeno un terzo del comitato stesso.

La riunione del Comitato direttivo è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del comitato, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

In casi d'urgenza possono essere prese decisioni per via elettronica (Email) purché ratificate a verbale all'occasione delle seguenti riunioni di Comitato direttivo.

Capo III° Comunicazione e decadenza

Art. 23 - Obblighi di comunicazione

In principio è auspicabile una comunicazione da parte dei membri del comitato direttivo delle variazioni degli organi associativi alla SAFV/FSFA unitamente a copia del verbale o dell'organigramma se questo fosse richiesto da specifici regolamenti.

Art. 24 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- a. per dimissioni;
- b. per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

TITOLO IV°

CONTO ANNUALE

Capo I° Conto annuale e rappresentazione

Art. 25 - Conto annuale

Gli esercizi sociali chiudono il 30 settembre di ogni anno.

Il Comitato direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Art. 26 - Rappresentazione

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativa contabile dell'associazione, previo apposito mandato della direzione, può essere affidata a terzi.

Capo II° Ufficio di revisione

Art. 27 – Nomina dell'Ufficio di revisione

L'assemblea elegge due revisori e un supplente revisore; questi non devono imperativamente essere soci dell'associazione. In alternativa, alla carica di Ufficio di revisione, l'assemblea può pure nominare una società di revisione abilitata.

I revisori o l'Ufficio di revisione rimangono in carica due anni.

Art. 28 – Competenze dell'Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione ha il compito di:

- a. procedere al controllo dell'attività finanziaria annuale e di presentare un rapporto scritto conclusivo all'attenzione dell'assemblea;
- b. presenziare all'assemblea che approva i conti per presentare il rapporto e fornire i necessari chiarimenti.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I° Norma e rinvio

Art. 29 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della SAFV/FSFA in subordine alle norme degli artt. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero.

Capo II°

Approvazione

Art. 30 - Disposizioni finali

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto, letto ed approvato dall'assemblea del 7 dicembre 2017 entra immediatamente in vigore.

Bernasconi Mirko
Presidente Lugano Rebels

Enrico Guerra
Vice Presidente Lugano Rebels

Allegato 1

Primo comitato Lugano Rebels:

Di seguito il primo comitato della società, gli stessi rimangono soci fondatori ed onorari fino a revoca per propria richiesta.

In ordine alfabetico

- Bernasconi Mirko
- De Stefano Sean Michele
- Lusenti Gerard Pietro
- Richina Elia
- Sorrentino Francesco

Allegato 2

Soci onorari Lugano Rebels

I soci onorari sono tutte le persone che sono ritenute idonee dal comitato per validi motivi o che sono chiamati a partecipare attivamente alla vita dell'associazione. Esse sono esenti dal pagamento della quota annuale ed hanno il potere di voto all'assemblea.

In ordine alfabetico

- Balatti Maurizio
- Bogana Fabio
- Cupic Miodrag Misko